

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 4 agosto 2022, n. 123

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore "Ascoli Satriano 1" a servizio di parte dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) nel Vallone "Muscelle", tributario del torrente "Carapelle" - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

Il giorno 04/08/2022, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture Idrico-Fognarie":

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Foggia, in qualità di autorità competente fino alla promulgazione della LR n. 18/2012 (burp n. 99 6 luglio 2012), ha autorizzato il Sindaco pro tempore del Comune di Ascoli Satriano allo scarico dell'effluente del depuratore denominato "Ascoli Satriano 1" nel vallone "Muscelle" tributario del torrente Carapelle, giusta DD n. 483 del 15/02/2010;
- il sindaco pro tempore del Comune di Ascoli Satriano con nota prot. 3834 del 30/04/2012, indirizzata alla Provincia di Foggia, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico;
- il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, divenuto medio tempore competente ai sensi della succitata legge regionale, ha chiesto alla Provincia di Foggia, con nota prot. n. 3492 del 30/07/2012, la documentazione tecnico-amministrativa relativa ai depuratori a servizio degli agglomerati urbani ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza, acquisita nel corso degli anni;
- la Provincia di Foggia ha riscontrato solo parzialmente le richieste della Regione e, in allegato alla nota prot. n. 83389 del 18/11/2013, ha trasmesso documentazione carente ai fini istruttori;
- l'AQP, con nota prot. 40418 del 14/04/2015, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. 2142 del 20/04/2015, ha richiesto alla Regione Puglia il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico;
- la Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 3447 del 16/06/2015, ha chiesto ad AQP di trasmettere la documentazione tecnica utile ai fini istruttori; tale richiesta è stata successivamente sollecitata con nota prot. 4032 del 07/07/2016;
- l'AQP, con nota prot. 77357 del 18/07/2016, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione;
- l'AQP, con nota prot. 123717 del 12/12/2018, ha trasmesso il piano di gestione ex RR n. 13/2017;
- l'AQP, con note prot. 67087 del 22/10/2020 e 70368 del 05/11/2020, ha comunicato l'esecuzione di due interventi di manutenzione programmata sul comparto biologico;
- parallelamente ai procedimenti di autorizzazione allo scarico dei depuratori denominati "Ascoli Satriano 1" e "Ascoli Satriano 2", si sono svolte una serie di attività amministrative riguardanti l'iter autorizzativo/approvativo del progetto (P1181) che prevede la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano, incluse le opere di collettamento dai due depuratori esistenti;
- il progetto risponde all'esigenza di sostituire i due impianti di esercizio ubicati in aree classificate dall'AdB come aree a pericolosità geomorfologica da PG1 a PG3, consentendo di avere ricadute positive di ordine gestionale (un solo impianto anziché 2 con riduzione anche dei costi di esercizio);
- Il nuovo impianto depurativo è stato progettato per poter trattare il carico influente riveniente da una popolazione di 11.900 AE e licenziare un refluo conforme ai valori limite ex lege applicabili nel recettore finale "T. Carapelle";
- l'AQP, con ultima nota prot. 28675 del 05/05/2022 ha sollecitato ancora una volta l'amministrazione

comunale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in modo tale da procedere alla realizzazione del nuovo depuratore;

- hanno fatto seguito le due Delibere di Consiglio commissariale n. 3 del 12/04/2022 e n 11 del 05/07/2022;

ATTESO CHE:

- dagli elaborati e dalla documentazione acquisita in atti, emerge che il presidio depurativo ha una potenzialità pari a 12.000 AE ed è in grado di trattare una portata pari a 80 mc/h, licenziando un refluo conforme ai valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'impianto è stato realizzato negli anni '80 in località "Muscelle" e ad esso viene collettato circa il 65% dei reflui generati dall'agglomerato;
- come indicato dal gestore, l'impianto non è adeguato alla normativa vigente, giacché realizzato in conformità alla precedente normativa di cui alla L 319/76 – Legge Merli; le criticità dovute all'inadeguatezza infrastrutturale sono compensate da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti in essere dal gestore, in attesa che venga realizzato il nuovo depuratore come da previsione del PTA;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura;
- Decantazione primaria in pozzo imhoff;
- Comparto biologico e decantazione secondaria (2 bacini combinati);
- Misuratore di portata in uscita;
- Disinfezione con ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- pre-ispessimento fanghi;
- stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- Ispessitore e disidratazione su letti di essiccamento;
- Il corpo idrico recettore è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 250 m nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 566.530,32 E, 4.644.202,93 N; (41°56'49,19"N, 15°48'9,60"E – nel sistema WGS84);
- la previsione del carico generato relativa all'agglomerato di Ascoli Satriano nell'attuale PTA (2009-2015) è pari a 9.495 AE;
- l'aggiornamento del PTA ha aumentato il carico riveniente dall'agglomerato portandolo a 11.900 AE prevedendo la costruzione del nuovo depuratore con potenzialità di 11.900 AE, in sostituzione dei due depuratori attualmente in esercizio;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, emerge che gli AE serviti siano pari a 3.099 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 151.840 (416 mc/giorno ~ 17 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato (annualità 2021 e primo trimestre 2022) si assiste ad un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006, mentre si evidenziano alcuni superamenti a carico delle specie chimiche dell'azoto (1 per NH₄, 1 per NO₂ e 1 per NO₃ nel 2021; 1 per NO₃ nel rdp 1511 del 10/02/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il recettore finale del depuratore in esame rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- in merito al tema dei contributi ex RR n. 17/2013, sono stati svolti una serie di tavoli istituzionali sotto la regia di AIP e della Regione culminati con l'adozione da parte di AIP della Delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 22/02/2021;
- hanno fatto seguito ulteriori incontri istituzionali finalizzati a favorire la definizione degli importi dei contributi pregressi, mediante accordi transattivi tra le parti interessate (AQP e diversi Consorzi), ed a condividere le modalità di corresponsione dei contributi esigibili dal 2020 in poi, con il contestuale rilascio

dei nulla osta/autorizzazioni da parte dei Consorzi;

- questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l'AQP ed i Consorzi a dar seguito alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- dalla lettura coordinata della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 4/2012 e dell'art. 2 del RR n. 17/2013; trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico;
- Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per le norme pocanzi richiamate, è l'Autorità preposta alla manutenzione del corpo recettore dell'effluente del depuratore "Ascoli Satriano 1";

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”****Dott. Pierelli Emiliano****IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di adottare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore denominato “Ascoli Satriano 1”, a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano, nel Vallone Muscelle, nel punto di scarico con le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 566.530,32 E, 4.644.202,93 N; (41°56'49,19”N, 15°48'9,60”E – nel sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati;
 - b. qualora non sia già entrato in esercizio il nuovo impianto di depurazione con dismissione dello scarico dell'impianto in oggetto, l'AQP, almeno 6 mesi prima della scadenza del presente atto, dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
4. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di

- portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Ascoli Satriano non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
- b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
- c. in ragione dell'attuale configurazione impiantistica caratterizzata da deficit infrastrutturali, l'AQP, in qualità di gestore sia dell'impianto di depurazione che della rete di fognatura nera, dovrà assicurare un congruo monitoraggio della qualità dei reflui influenti al depuratore ed aumentare il livello di controllo del processo depurativo;
- d. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione quanto indicato ai precedenti punti 4b) e 4c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
- e. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 3 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- f. l'AQP dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi;** a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico;**
- g. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;**
- h. con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

- i. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione provvisoria o speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
 - j. il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - k. il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 5. di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
 - b. attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - c. adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevenzano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - d. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.Lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - e. l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica;
 - f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
- 6. di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 3 (tre) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 5.000 UFC/100 ml);
 - b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli

accertamenti analitici condotti su base provinciale;

7. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
8. **di impegnare altresì il Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 2 del RR n. 13/2017, **di cui si sollecita fin d'ora il rilascio secondo le modalità concordate in occasione dei tavoli istituzionali promossi da AIP**, a garantire il corretto inlveamento delle portate effluenti, attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto del corso d'acqua a valle del punto di scarico;
9. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
10. **di impegnare** il Comune di Ascoli Satriano, lì dove non ancora provveduto:
 - a. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - b. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
11. **di impegnare** la Provincia di Foggia a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento/derivazioni di acque ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
12. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
13. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
14. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
15. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
16. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in

ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

17.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

18.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti